



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 51 del reg. gen.

Data 17-04-2020

OGGETTO:

Misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adozione Protocollo su sicurezza lavoratori del Comune di Mussomeli.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 16:20, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta municipale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Qualifica	P/A
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO	SINDACO	P
TERRITO GIUSEPPINA	ASSESSORE	P
CANALELLA FRANCESCO SAVERIO	VICE SINDACO	P
LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO	ASSESSORE	P
NIGRELLI SALVATORE	ASSESSORE	A

Assume la presidenza il sig. GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA in qualità di SINDACO

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SOGGETTO PROPONENTE

SEGRETARIO GENERALE IL RESPONSABILE FRANCESCO CALA' Data 14-04-2020	ASSESSORE PROPONENTE Data 14-04-2020
--	---

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1, comma 6, dispone: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Vista la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Vista la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

Vista, inoltre, la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

Vista la determinazione di attuazione del Sindaco prot.n. 5321 del 12/03/2020 ad oggetto "*Covid 19-Misure di prevenzione DPCM 11.03.2020.Disposizione attuativa*", con la quale si individuano i servizi indifferibili che devono essere assicurati in presenza, come di seguito: servizi manutenzione, servizi demografici; servizio igiene ambientale; servizi cimiteriali; servizi polizia municipale, servizio protocollo, servizio finanziario e mandati;

Vista la propria disposizione prot. N. 5380 del 12/03/2020 ad oggetto "COVID-19- Misure di prevenzione DPCM 11 marzo 2020- Lavoro Agile-Disposizione", con la quale si dispone che in via prioritaria, e fatta salva l'attività dei responsabili di area da svolgersi anche in sede, la prestazione lavorativa del personale dipendente è svolta in modalità *smart working* ove vi sia disponibilità di attrezzature informatiche da parte del Comune o la disponibilità del personale ad utilizzare i supporti informatici personali, con onere in capo al personale in posizione organizzativa di provvedere ad individuare le figure che, previo consenso, possono lavorare in modalità *smart working* (lavoro agile) anche in deroga agli accordi sindacali vigenti;

Vista la propria determinazione n.12 del 18 marzo 2020 ad oggetto "Adozione di Misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale è stato disciplinato il lavoro agile in emergenza (L.A.E.) secondo l'annesso disciplinare, evidenziando in particolare che tale tipologia di lavoro va considerata come ordinaria rispetto alle altre e che in ipotesi di impossibilità di attivazione, per alcune categorie di lavoratori, è possibile utilizzare altri istituti in coerenza con quanto disposto dalle disposizioni normative in periodo di emergenza;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha, tra l'altro, dettato

disposizioni in materia di lavoro agile in periodo di emergenza (L.A.E.) e di applicazione di altri istituti volti a limitare la presenza dei lavoratori nella sede di lavoro per contenere la diffusione dell'epidemia;

Visto il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, che ha ribadito la necessità dell'applicazione del Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e l'adozione di misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia, e ha abrogato il D.L. 6/2020 e l'art. 35 del D.L. 9/2020;

Visto in particolare l'art. 87, del citato D.L. 18/2020 rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, che, al co. 1, definisce come ordinario l'espletamento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, prescrivendo che, a tal fine, le amministrazioni: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Rilevato che:

ai sensi del co. 2 del citato art. 87 del D.L. 18/2020 “La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”;

ai sensi del co. 3: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ed, esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio; in tal caso, il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”;

Vista la circolare n. 2/2020 dell'1 aprile 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e il sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Circolare esplicativa”, con la quale vengono, tra l'altro, ulteriormente ribadite le strategie volte a limitare la presenza del personale nella sede di lavoro con un favor nei confronti del lavoro agile e con esplicitazione che le disposizioni normative che prevedono il ricorso a tale tipologia di lavoro prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Visto il Protocollo sull'accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, siglato dal Governo e dalle parti sindacali al fine di promuovere le azioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione del lavoro agile anche con riguardo ad attività definite come indifferibili con apposito provvedimento dell'amministrazione pubblica, ad assicurare la formazione on-line per il personale non in servizio nella sede di lavoro senza pregiudizio di carriera, evidenziando

altresì l'onere per le pubbliche amministrazioni di dotare il personale che lavora in sede di sistemi di protezione individuale nonché il rispetto delle misure distanziali prescritte dalle norme in materia di emergenza Covid-19 con specifico riferimento all'uso delle mascherine, dei guanti e di ogni altro accorgimento necessario a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori nonché alle misure di garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro comprese la periodica sanificazione e l'areazione delle zone comuni;

Considerato che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

Ritenuta, per le ragioni di cui sopra, la necessità e l'urgenza di adottare, fino al superamento dell'emergenza, il protocollo siglato dal governo e le parti sociali in data 3 aprile 2020, facendo carico all'Amministrazione Comunale di applicare le misure in esso previste;

Evidenziato che l'adozione del citato protocollo, con la connessa attivazione delle misure in esso previste, persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell'espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli quali/quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

Dato atto che, nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile o smart working, dall'adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;

Ritenuto dover sottoporre l'approvazione dell'allegato protocollo recante l'accordo tra Governo e Parti sociali sulla prevenzione della sicurezza dei lavoratori, alla Giunta Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

- 1) Di adottare il Protocollo sulla sicurezza dei lavoratori al personale del Comune di Mussomeli, siglato dal Governo e dalle Parti sociali in data 3 aprile 2020, composto dalle premesse e di n. 10 punti, costituente parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di impegnare conseguentemente l'Amministrazione Comunale ad applicare le misure inserite nel citato protocollo a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- 3) Di disporre altresì che i Dirigenti/Responsabili dei servizi diano applicazione a quanto sopra, secondo le disposizioni contenute nell'allegato protocollo;
- 4) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area per l'attuazione;

- 5) Di trasmettere la presente determinazione alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione;
- 6) Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 14-04-2020

Il responsabile dell'Area

Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

Si dà atto che la presente seduta è svolta in videoconferenza in collegamento Jitsi Meet secondo quanto disposto dal Sindaco con determinazione n. 7 del 20 marzo 2020 ad oggetto "Linee guida per lo svolgimento delle sedute di Giunta in videoconferenza nel periodo di emergenza Covid-19 in attuazione del Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020", pubblicata in albo online e sul sito web comunale.

Sono state osservate al riguardo le seguenti specifiche norme: la Giunta è stata regolarmente convocata giusta nota del 17-04-2020; sono presenti in videoconferenza il Sindaco e n. 3 assessori; è presente in videoconferenza il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lucia Maniscalco, nell'espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta; è stata accertata l'identità dei partecipanti giusta l'acquisizione dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti della Giunta presenti.

Presenti: Sindaco, Giuseppe Sebastiano Catania, Ass.re Canalella, l' Ass.re Territo e l'Ass.re Lo Conte. Pertanto la Giunta, ai sensi dell'art.3, co. 4 delle citate linee guida, si considera tenuta nella sede comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione "Misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adozione Protocollo su sicurezza lavoratori di Mussomeli, intesa ad applicare ai dipendenti del Comune di Mussomeli il protocollo sulla prevenzione e sulla sicurezza dei lavoratori, siglato dal Governo e le parti sociali in data 3 aprile 2020;

VISTO il Protocollo sull'accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, siglato dal Governo e le parti sindacali al fine di promuovere le azioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione del lavoro agile anche con riguardo ad attività definite come indifferibili con apposito provvedimento dell'amministrazione pubblica, ad assicurare la formazione on line per il personale non in servizio nella sede di lavoro senza pregiudizio di carriera, evidenziando altresì l'onere per le pubbliche amministrazioni di dotare il personale che lavora in sede di sistemi di protezione individuale nonché il rispetto delle misure distanziali prescritte dalle norme in materia di emergenza Covid-19 con specifico riferimento all'uso delle mascherine, dei guanti e di ogni altro accorgimento necessario a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori nonché alle misure di garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro comprese la periodica sanificazione e l'areazione delle zone comuni;

VISTI gli atti citati nella proposta di deliberazione che precede;

RITENUTA, per le ragioni di cui sopra, la necessità e l'urgenza di adottare, fino al superamento dell'emergenza, il protocollo siglato dal governo e le parti sociali in data 3 aprile 2020, facendo carico all'Amministrazione Comunale di applicare le misure in esso previste;

EVIDENZIATO che l'adozione del citato protocollo, con la connessa attivazione delle misure in esso previste, persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell'espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede:

1 Di adottare il Protocollo sulla sicurezza dei lavoratori al personale del Comune di Mussomeli, siglato dal Governo e dalle Parti sociali in data 3 aprile 2020, composto delle premesse e di n. 10 punti, costituente parte integrante e sostanziale della presente;

2 Di impegnare conseguentemente l'Amministrazione Comunale ad applicare le misure inserite nel citato protocollo a tutela della sicurezza dei lavoratori;

3 Di disporre altresì che i Dirigenti/Responsabili dei servizi diano applicazione a quanto sopra, secondo le disposizioni contenute nell'allegato protocollo;

4 Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area per l'attuazione;

5 Di trasmettere la presente determinazione alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione, tramite l'ufficio segreteria.

La Giunta

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO
CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO Dott.ssa GIUSEPPINA
TERRITO

IL Segretario Generale
F.TO Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 17-04-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 20-04-2020 (n. 604/2020 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 604/2020 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 20-04-2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE